

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma
Posta Elettronica: previmil@previmil.difesa.it
Posta Elettronica Certificata: previmil@postacert.difesa.it
P.d.C.: mil. 5.2210 - 52599

OGGETTO: Rivalutazione automatica delle pensioni di cui al decreto legge 21 maggio 2015, n. 65 recante “Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR” – applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 10 marzo-30 aprile 2015.
Circolare INPS n. 125 del 25 giugno 2015.

A

INDIRIZZI IN ALLEGATO “A”

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2015 è stato pubblicato il decreto legge 21 maggio 2015 n. 65, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Tale decreto legge n. 65/2015, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 70 del 2015⁽¹⁾, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale, con l'art. 1, comma 1, ha sostituito il comma 25 dell'art. 24 del decreto legge n. 201/2011 ed ha disciplinato le modalità applicative della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il biennio 2012-2013 nei seguenti termini:

- a) al 100% per le pensioni di importo complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS;
- b) al 40% per le pensioni complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 4 volte tale trattamento;
- c) al 20% per le pensioni complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 5 volte tale trattamento;
- d) al 10% per cento per le pensioni complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte tale trattamento.

La rivalutazione non viene riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS.

Appare opportuno precisare che il trattamento pensionistico da prendere come base di riferimento per determinare le suddette fasce di rivalutazione è il trattamento complessivo lordo di pensione ordinaria e/o privilegiata, comprensivo di tutte le indennità in godimento.

⁽¹⁾ La Corte Costituzionale, con sentenza n. 70 del 2015 (pubblicata in G.U. n. 18 del 6.5.2015) ha dichiarato illegittimo il comma 25 dell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui, per gli anni 2012 e 2013, ha limitato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici nella misura del 100%, esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

L'art.1 del D.L. n. 65/2015 in parola, stabilito con il novellato art. 25 il criterio di computo delle rivalutazioni delle pensioni per gli anni 2012-2013, introduce al 2° comma, il comma 25 bis; quest'ultima disposizione prevede che gli incrementi perequativi attribuiti per gli anni 2012-2013 costituiscano la base di calcolo per determinare gli importi mensili delle pensioni a decorrere dal 2014 e precisamente la rivalutazione come sopra computata è riconosciuta:

- a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20%;
- b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50%.

La norma chiarisce, in termini generali, che le suesposte disposizioni si riferiscono ad ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento, inclusi gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.

L'INPS, con circolare n. 125 del 25/06/2015, alla quale si fa rinvio, ha fornito le istruzioni applicative del sopra citato art. 1 del D.L. n. 165/2015, indicando dettagliatamente le modalità di calcolo della rivalutazione in parola con tabelle esemplificative del calcolo stesso per gli anni 2012-2013, 2014-2015 e, infine, per l'anno 2016.

Tanto si rappresenta affinché codesti Enti amministrativi di Forza Armata provvedano ad effettuare la rivalutazione automatica delle pensioni del personale militare in ausiliaria da essi amministrato e rientrante nelle sopra indicate fasce di importi pensionistici, in applicazione delle direttive fornite dall'INPS con la richiamata circolare n. 125, nel rispetto, per quanto possibile, della previsione di cui all'art. 1, comma 3, del ripetuto D.L. n. 65/2015, ai sensi del quale le somme arretrate dovute in forza di tale disposizione, sono corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015.

IL DIRETTORE GENERALE *in s.v.*
(Dott.ssa Patrizia DE MICHELIS)